

## **Statuto dell'Associazione ERE Italia**

### **Titolo I: Disposizioni generale**

**Art. 1** – E' costituita la Associazione Scientifica ERE Italia, con sede legale in Padova, Via Romana Aponense, 122 i. 13.

**Art. 2** – L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro; ed è apartitica.

**Art. 3** –L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 4** – Scopo dell'associazione è:

1. Promuovere studi e ricerche nel settore dell'Educazione Razionale Emotiva (ERE).
2. Favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche, di strumenti aggiornati fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca, formazione degli operatori, pratica clinica ed operativa.
3. Favorire la diffusione dell'ERE al fine di promuovere il benessere psicofisico in ambito clinico ed educativo.

L'Associazione, in relazione agli scopi per i quali si è costituita, si propone di:

Promuovere la divulgazione e l'applicazione dell'ERE in ambito riabilitativo, scolastico e familiare attraverso apposita attività formativa. I requisiti per essere formatore in Educazione Razionale Emotiva vengono stabiliti inderogabilmente dal consiglio direttivo.

Contribuire a programmi di studio e ricerca.

Organizzare congressi ed incontri, svolgere corsi di formazione e aggiornamento continuo delle figure professionali che operano in ambito psicoeducativo.

Mantenere i contatti fra gli operatori italiani e stranieri operanti nel settore.

Collaborare con istituzioni pubbliche e private che operano nell'ambito della salute sul territorio nazionale ed internazionale.

Costituirsi quale soggetto organizzatore ("Provider") di attività formative che rientrino nel programma di Educazione Medica Continua (ECM) in modo stabile e continuo su tutto l'ambito nazionale.

Organizzare supervisione sulle tematiche inerenti l'ERE, per figure professionali nell'ambito psicologico e medico.

Counseling on line e formazione a distanza attraverso il supporto di strumenti informatici.

Promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di testi, opuscoli articoli e altro materiale informativo a carattere scientifico culturale.

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, ed in via marginale e complementare, l'associazione potrà ricevere quote di iscrizione a congressi o ad altre manifestazioni e stipulare contratti di varia natura con enti e/o imprese pubbliche e/o private.

**Art. 5** - Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo.

### **TITOLO II: I Soci**

**Art. 6.** - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliono partecipare all'attività dell'associazione stessa. Per essere ammessi a socio è necessario presentare

la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità;

2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali; pagare la quota sociale, ove determinata.

**Art. 7.** - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dagli organi sociali;

b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.

c) In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.

Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

**Art. 8.** - I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'associazione. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, che ne determina il diritto alla partecipazione alle stesse; la misura è stabilita dal consiglio direttivo annualmente.

### ***TITOLO III: L'assemblea dei soci***

**Art. 9.** - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni, quali la posta elettronica, fax o lettera raccomandata.

**Art. 10.** - Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

**Art. 11.** - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio.

**Art. 12.** - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

**Art. 13.** - Le assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo ogniqualevolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di

almeno un terzo dei soci.

**Art. 14.** - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.

#### ***TITOLO IV: Il consiglio direttivo***

**Art. 15.** - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da non meno di 2 soci come verrà determinato dall'assemblea stessa. Si fa altresì presente che la metà più uno del consiglio direttivo verrà determinato dal voto favorevole di almeno 2 dei soci fondatori. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica fino a che l'assemblea dei soci non decide la rideterminazione.

In caso di dimissioni di consiglieri, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

**Art. 16.** - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- c) delibera sull'ammissione dei soci;
- d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci sostenitori;
- f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci e ai terzi e le relative norme e modalità.

**Art. 17.** - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni.

**Art. 18.** - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

**Art. 19.** - Vi è:

disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui

all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Intrasmisibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

### ***TITOLO V: Il patrimonio***

**Art. 20.** - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) tasse di iscrizione;
- b) quote annuali di associazione;
- c) proventi e contributi per offerte di servizi vari a soci o a terzi non associati; contributi volontari, lasciti, donazioni.

**Art. 21** - Al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio. E' obbligatorio redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie. E' obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale devono necessariamente risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili ed immobili e ogni altro elemento utile per la corretta rilevanza della gestione economico finanziaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni esercizio sociale predisporrà il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

E' fatto divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 22.** - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe o finalità di pubblica utilità, secondo quanto previsto dalle leggi.

**Art. 23.** - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

Firmato: Di Pietro Mario  
Bernardini Simona  
Salviato Chiara